

N° 2200 / 12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile - riunito in  
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

**Dott. Roberto RICCIARDI** *presidente est.*  
**Dott.ssa Elvira BELLANTONI** *giudice*  
**Dott. Guerino IANNICELLI** *giudice*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 5.2.2009 al  
N° R.G.,  
avente ad oggetto : risoluz. contratto investim.  
e vertente

TRA

avv. P. Basso

E

S.P.A. BANCA

avv. C. A

Conclusioni rese all'udienza collegiale del 2.10.2012 .

\*\*\*\*\*

FATTI di CAUSA e SVOLGIMENTO del PROCESSO

1) è titolare presso il ,  
Banca , di un conto deposito utilizzato per la  
gestione di servizi bancari e di investimento .

Nell'ambito di tale gestione ha effettuato  
una serie di investimenti obbligazionari, tra i quali quello  
effettuato in data 20.2.2008, relativo all'acquisto di  
obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers Holdings  
Inc., per un controvalore di 50.000,00 euro .

In data 15.9.2008 la Lehman Brothers è stata ammessa  
alla procedura c.d. chapter 11, corrispondente per grandi  
linee alla nostra procedura di concordato preventivo, con  
la conseguente impossibilità di rimborso del capitale  
investito .

Ritenendo, tra l'altro, di non essere stato adeguatamente  
informato sui rischi della operazione di investimento,  
ha citato in giudizio presso il Tribunale di  
Salerno la banca , chiedendo la  
risoluzione del contratto di investimento per il grave

inadempimento della banca e la restituzione del capitale investito .

La s.p.a. Banca si è regolarmente costituita in giudizio, depositando una articolata memoria difensiva nella quale, tra l'altro, ha dedotto di aver adeguatamente informato il cliente sui rischi connessi alla operazione .

La causa è stata istruita con l'assunzione delle dichiarazioni del teste promotore finanziario, e con l'espletamento di una consulenza tecnica, affidata al dr. G R .

Precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dall'adito Tribunale per la decisione, all'udienza collegiale del 2.10.2012 .

#### PREMESSE di DIRITTO e MOTIVI della DECISIONE

1) In via preliminare rileva il Tribunale che le operazioni per cui è causa sono state effettuate per il tramite del promotore finanziario, tale .

Ciò nonostante, ritiene il Tribunale che tali operazioni possano farsi risalire alla banca s.p.a.

Invero, il rapporto professionale, che lega il promotore finanziario alla banca, è riconosciuto dallo stesso M in sede di prova testimoniale ( vedi dichiarazioni raccolte ) .

In tali casi, ritiene la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. n. 17393/2009 ) che sussiste in capo alla banca una ipotesi di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., quando l'attività del promotore d'impresa sia stata resa possibile o agevolata dal suo inserimento nella attività d'impresa .

Orbene, ciò è quanto accaduto anche nella presente fattispecie, ove \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver agito per conto della s.p.a. \_\_\_\_\_ in virtù di un regolare contratto di agenzia, così da essere inserito a pieno titolo nella attività di impresa della banca, almeno per quel che concerne il settore degli investimenti e la raccolta di risparmio .

2) Osserva ora il Tribunale che sono sostanzialmente due le critiche che il \_\_\_\_\_ muove all'operato negoziale del \_\_\_\_\_ : a) il fatto di non essere stato adeguatamente informato sui rischi economici cui andava incontro con l'acquisto dei titoli Lehman; b) il fatto che la \_\_\_\_\_ lo abbia indotto ad acquistare titoli “ scadenti “, in quanto emessi da una banca americana a rischio “ default “, poi puntualmente verificatosi dopo pochi mesi dalla operazione .

3) Su tali aspetti la banca, in via generale, obietta che non era tenuta a tali doveri, in quanto non aveva fatto altro che negoziare titoli su precisi ordini ricevuti dal cliente, e che

tali obblighi potevano ritenersi sussistenti solo in presenza di un vero e proprio contratto di investimento .

4) Il Tribunale non può che dissentire da una tale obiezione .

In base all'art. 1 del t.u.f., per come modificato dal decr. leg. n. 164/2007, applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, per servizi di investimento si intendono, tra l'altro, le attività che hanno per oggetto strumenti finanziari di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto altrui .

Dunque, anche la mera esecuzione di ordini rientra tra i servizi di investimento, come gli eventuali servizi accessori, in genere costituiti dalla amministrazione e custodia dei titoli .

Invero, la figura socio-istituzionale delle banche, generalmente preposte a prestare ai consociati i servizi di assistenza nella cura e amministrazione del risparmio, consente comunque di inquadrare le mere esecuzioni di ordini nella più ampia nozione del mandato, con la conseguente causa di gestione patrimoniale del portafoglio .

Anche in tali casi, infatti, la banca è tenuta a mettere a disposizione del cliente tutta la propria esperienza e competenza nel settore, in quanto essa, nella sua veste

istituzionale di operatore qualificato a tanto autorizzata dalla Banca d'Italia, si è assunta il compito di guidare gli investitori in una sana, equilibrata e prudente gestione del loro risparmio, anche a tutela di un corretto andamento dei mercati finanziari .

D'altra parte, la banca percepisce un compenso per l'attività di assistenza all'investimento, alla quale deve corrispondere un effettivo servizio svolto in favore del risparmiatore, che non può essere limitato alla mera esecuzione di ordini ricevuti ( c.d. execution only ) .

2) Dunque, la esistenza di un contratto di negoziazione titoli impone anzitutto di verificare se la banca  
, nell'esercitare nei confronti del sign.

i servizi di investimento, si sia comportata in maniera professionalmente corretta, rispettando tutti i suoi obblighi di cui al t.u.f., decr. leg. n. 58/98, e di cui alla collegata normativa secondaria, dettata dal regolamento Consob .

Il primo riferimento normativo, applicabile anche ratione temporis alla fattispecie in esame, non può che essere quello dettato dall'art. 21 t.u.f., di cui al decr. leg. n. 58/98.

Con esso la norma impone anzitutto alle società abilitate ai servizi di investimento di comportarsi con diligenza,

correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per la integrità dei mercati .

In particolare la norma dispone altresì :

a) di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari, rispettando il principio di adeguatezza fra le operazioni consigliate ai risparmiatori, tenuto conto del profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre informati ;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse, e di agire in modo da assicurare ai clienti, comunque, trasparenza ed equo trattamento ;

d) disporre di risorse e procedure, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi ;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente, e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti .

A tali prescrizioni ne seguono altre - più specifiche imposte dal regolamento Consob, come quelle di cui all'art. 28 - le quali pongono a carico degli intermediari l'obbligo di informare il cliente di eventuali perdite, pari o

superiori al 50 % del capitale messo a disposizione per l'investimento, per le operazioni in strumenti derivati o in warrant; pari o superiori al 30 % del patrimonio investito per le altre ipotesi .

Dunque, come appare fin troppo evidente dall'esame della normativa, gli intermediari non si devono limitare a raccogliere la volontà del risparmiatore di investire il proprio denaro, ma devono accompagnarlo, quasi “accudirlo “ costantemente nella gestione dell'investimento effettuato, sia nella fase precedente che in quella successiva all'operazione, mettendo a disposizione del cliente la propria qualifica e le conoscenze professionali dei mercati finanziari e del loro andamento .

Nella fase che precede, in particolare, l'assistenza tecnica dell'operatore qualificato, e debitamente autorizzato, si traduce soprattutto in un dovere di informazione sulla opportunità e convenienza dell'investimento - anche, se non soprattutto - quando lo stesso risparmiatore si sia orientato verso una determinata operazione, specie se caratterizzata da un'alta rischiosità ( una tale funzione - verrebbe da pensare - dovrebbe essere imposta agli intermediari come le banche, non solo in presenza di un contratto di investimento o negoziazione titoli, ma tutte le volte in cui siffatti operazioni di investimento vengono



effettuate con il supporto materiale delle banche medesime ).

Dunque, tali considerazioni portano necessariamente ad escludere qualsiasi rilievo giuridico alla deduzione della banca, secondo la quale avrebbero autonomamente deciso di investire i propri risparmi in titoli della Lehman Brothers .

Una tale affermazione, invero, è anzitutto smentita dalla esistenza del contratto di negoziazione, con il quale la banca si è assunta il preciso obbligo di “ accompagnare “ i risparmiatori nell’investimento del loro denaro: se gli attori avessero voluto “ fare da sè “ non avrebbero avuto bisogno di sottoscrivere alcun contratto di negoziazione, ma si sarebbero recati in banca solo per effettuare materialmente l’operazione .

Inoltre, una tale affermazione è smentita dal rilievo che gli attori non risultano essere degli operatori qualificati, esperti conoscitori dei mercati finanziari, tali da poter agire in piena autonomia e senza il supporto tecnico e qualificato della banca .

In terzo luogo la , con la sottoscrizione del contratto di negoziazione, si è assunta l’obbligo giuridico di assistere i contraenti nella gestione del loro risparmio, con la conseguenza che un eventuale

esonero da responsabilità poteva derivare solo ove fosse risultato, o debitamente provato, che la operazione “ incriminata “ fosse stata voluta dai risparmiatori, nonostante il parere contrario espresso dalla banca .

Attenta giurisprudenza di merito ( cfr. C. App. Torino n. 995 del 22.6.2010 ) ha anche precisato che l’adozione di tutte le incombenze informative deve rispondere a criteri non burocratici, ma di effettività e concretezza: dunque, una avvertenza di inadeguatezza della operazione, formulata in maniera generica e formale, non è sufficiente a porre il cliente in grado di comprendere l’effettiva portata della operazione e la sua diversità rispetto ai propri obiettivi di investimento ed al proprio profilo di rischio ( al riguardo, lo stesso consulente di ufficio riferisce che, alla data della stipula, non si rinvenivano documenti che comprovino la conoscibilità da parte del del rischio legato all’acquisto delle obbligazioni Lehman ) .

Tali obblighi, inoltre, non vengono meno neanche nelle ipotesi di rifiuto del cliente alla banca di fornire notizie circa la sua esperienza in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio .

Nella specie, infine, tali obblighi appaiono vieppiù rafforzati dalla considerazione che i titoli proposti erano particolarmente rischiosi, per quanto meglio oltre si dirà .

2/a) Tanto premesso in diritto, rileva ora il Giudicante che in alcun modo, nella presente fattispecie, la s.p.a.

ha assolto ai suoi obblighi di informativa, a lei imposti dall'art. 21 t.u.f., soprattutto nella fase precedente la sottoscrizione degli ordini di acquisto da parte di in termini non di generica e burocratica informativa, mediante la mera compilazione di formulari uguali per tutti i tipi di investimento, ma in termini di specifica comunicazione dei rischi attinenti il prodotto finanziario di cui si consigliava l'acquisto, previo una sua attenta analisi e disamina .

Una tale omissione espone irrimediabilmente la banca alla conseguente responsabilità per i danni cagionati all'attore dal cattivo esito degli investimenti sottoscritti .

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio, che presumibilmente non si sarebbe accollato, se fosse stato debitamente informato dei rischi della operazione effettuata su proposta o con “ l'avallo “ della banca ( cfr. Cass. n. 29864/2011 ) .

La medesima giurisprudenza ha anche precisato che non è configurabile alcun concorso di colpa del cliente nella produzione del danno, per non essersi informato della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo, che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altre fonti .

3) A questo punto resta solo da inquadrare giuridicamente la fattispecie, ovvero stabilire a quale forma di responsabilità vada incontro la banca intermediaria che abbia omesso la informativa su di essa gravante ex art. 21 t.u.f. .

Siffatto sforzo interpretativo è stato compiuto soprattutto dalla Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 26724/2007, tuttora costituente uno dei punti fermi per una corretta, condivisa e uniforme risoluzione nomofilattica delle controversie in questa materia da parte dei giudici di merito .

La Suprema Corte ha anzitutto sostenuto che la materia della intermediazione finanziaria è ricca di norme aventi carattere imperativo, e che il criterio per riconoscere tale carattere va ricercato soprattutto nelle finalità della norma:

ove siano dettate a tutela della sola posizione del singolo contraente, deve ritenersi che tali norme non abbiano carattere imperativo, invece da riconoscersi ove le norme siano dettate anche a tutela della integrità dei mercati e del loro corretto funzionamento, altrimenti correndosi il rischio di minare alla base uno dei capisaldi della nostra economia, che si fonda anche sul supporto ad essa dato dai piccoli risparmiatori che investono nei titoli emessi da grandi società industriali e commerciali, così da incrementarne il capitale e le possibilità di investimento .

A tal fine la Cassazione distingue anche tra norme di comportamento e norme di validità dei contratti, attribuendo solo a queste ultime l'ipotetico valore di norma imperativa, donde la loro violazione può anche portare alla nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., comma primo .

Al contrario, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento, quale norma comportamentale, può solo portare ad una azione risarcitoria, se commessa nella fase che precede la conclusione del contratto ( così da configurare una ipotesi di responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. ), mentre può portare alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento, se posta in essere a

contratto concluso e, dunque, nella fase della sua esecuzione .

Dunque, stante un siffatto autorevolissimo arresto giurisprudenziale, deve necessariamente concludere che, pure nella presente fattispecie, la banca

vada incontro ad una forma di responsabilità sia precontrattuale che contrattuale, per aver omesso qualsiasi informazione sui rischi derivanti dalla operazione di investimento, sia prima che successivamente all'acquisto delle obbligazioni Lehman .

4) Peraltro, deve anche ritenersi che tali rischi potevano essere facilmente conoscibili dai funzionari della banca  
, preposti al servizio .

Riferisce al riguardo il consulente di ufficio che già nell'agosto del 2007 la Lehman Brothers Holding aveva licenziato circa 1200 dipendenti, registrando una perdita di 25 milioni di dollari ed una riduzione di avviamento di circa 27 milioni di dollari .

Nell'arco del 2008 la Lehman aveva accumulato perdite sui titoli garantiti da mutui per 2,8 miliardi di dollari .

Già alla fine di agosto 2008 le azioni Lehman avevano perso il 73 % del loro valore .

Il 15 settembre del 2008, a pochi mesi dalla operazione, la Lehman Brothers chiedeva di essere ammessa alla

procedura di “ fallimento pilotato “ previsto dalla legge americana, avendo dichiarato debiti bancari per 613 miliardi di dollari e debiti obbligazionari per 155 miliardi di dollari .

Dunque, a fronte di tali incontrovertibili risultanze macroeconomiche il comportamento negoziale tenuto dalla banca appare fin troppo facilmente censurabile, nonchè palesemente contrario ai suoi doveri di buona fede e di riguardo all’interesse della sua controparte contrattuale .

Invero, quando è stato impartito l’ordine di acquisto dei titoli, la situazione economica e finanziaria della banca Lehman era già ampiamente compromessa, tanto che dopo pochi mesi ne è stato dichiarato il default .

Trattasi poi di una situazione economica che non riguarda una sconosciuta società estera ( di cui pure è possibile risalire alla sua “ salute economica “ dall’esame dei bilanci ), ma di una banca tra le più importanti e conosciute in America .

Ritenere che la banca non fosse a conoscenza di una siffatta disastrosa situazione economica è praticamente impossibile, specie ove si consideri la indubbia professionalità degli operatori bancari preposti a quel servizio .

Di certo, non si vuole qui sostenere che la banca abbia tenuto un comportamento “ malizioso “ nei confronti dei propri clienti investitori, ma certamente era lecito pretendere maggiore attenzione, visti i dati sopra evidenziati, ben facilmente acquisibili .

Il cliente che ha affidato alla banca i suoi risparmi aveva tutto il diritto di pretendere dai suoi funzionari maggiore attenzione nello svolgimento della loro attività di intermediazione, e che i suoi soldi non venissero investiti in titoli di una banca prossima al default .

Altrimenti non avrebbe senso che il risparmiatore si affidi ad investitori di professione, se essi non mettono nella loro attività la dovuta attenzione, conoscenza ed esperienza .

Sotto questo aspetto, pertanto, il Tribunale non “ fa fatica “ a ritenere che la banca sia stata gravemente inadempiente nell’assolvimento del mandato affidatole dal risparmiatore, di gestire il suo risparmio con la dovuta professionalità, la quale era lecito attendersi da funzionari a ciò preposti ed altamente qualificati .

Ancor meno “ faticoso “ risulta ritenere che la banca non abbia avuto un comportamento improntato a criteri di buona fede e di riguardo all’altrui interesse, i quali ben possono condurre ad una pronunzia di condanna nei



confronti della banca, in termini di controvalore dei risparmi poco idoneamente investiti .

5) Al riguardo, vale la pena di operare un breve excursus circa lo stato della giurisprudenza in tema di comportamenti di buona fede in tema di esecuzione contrattuale .

L'art. 1175 c.c. dispone che il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza .

Il successivo art. 1176 c.c. dispone, altresì, che nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .

Fino a qualche anno fa la dottrina e la giurisprudenza di legittimità non avevano mai attribuito a siffatte norme un contenuto immediatamente precettivo, limitandosi a ritenere che esse costituissero delle mere dichiarazioni di intenti, un indirizzo o una guida su cui orientare i comportamenti negoziali delle parti, ma prive ex se di valenza contrattuale e di conseguenze giuridiche “ immediate “ nelle ipotesi di una loro inosservanza .

Negli ultimi anni, invece, è dato riscontrare negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità una decisa e chiara inversione di tendenza, volta ad attribuire a tali norme un contenuto immediatamente precettivo .

A partire da Cassazione n. 12310/99 - pur non escludendosi qualche pronunzia precedente, sia pur sporadica - si è sostenuto in giurisprudenza che il principio di correttezza e buona fede richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo a quello del creditore .

La giurisprudenza successiva - probabilmente non a caso, spesso in materia di rapporti bancari, dati i differenti rapporti di forza tra le parti - si è spinta oltre, sostenendo che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, così da costituire un dovere giuridico autonomo, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare, ex se, l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato ( cfr. Cass. nn. 2855/2005; 18947/2005; 23273/2006 ) .

Ove ve ne fosse bisogno, e come già rilevato in precedenza, questi obblighi di correttezza e buona fede sono stati ulteriormente rafforzati in subiecta materia dai criteri generali fissati dal T.U.F. e dal collegato

regolamento Consob, i quali espressamente richiamano i soggetti abilitati alla intermediazione finanziaria ai loro doveri di diligenza, correttezza e trasparenza .

Un tale richiamo così forte e tempestivo non appare casuale, e rafforza il convincimento della sua portata immediatamente precettiva e della particolare attenzione cui sono tenuti gli intermediari finanziari, quando approcciano siffatte tematiche .

Dunque, anche alla luce di quanto sopra il comportamento tenuto dalla banca appare senz'altro censurabile, in quanto non improntato ai criteri di diligenza e buona fede .

Invero, data la conclamata situazione di insolvenza della banca Lehman, un minimo di diligenza e attenzione avrebbe indotto la banca a non consigliare l'acquisto dei titoli, così da farla venir meno ai criteri precettivi imposti dagli artt. 1175 e 1176 c.c. .

6) Inoltre, non meno pertinente appare il richiamo alle norme sul mandato, posto che la Suprema Corte, in qualche modo, assimila il contratto di investimento o negoziazione titoli a quello sul mandato, attesi gli oneri gestionali che con quei contratti si accolla la banca .

Orbene, anche l'art. 1710 c.c. contiene un preciso richiamo alla norma di cui all'art. 1176 c.c., disponendo

che il mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia .

Anche qui va ribadito che la banca, facendo uso anche solo di una minima diligenza, si sarebbe potuta avvedere delle difficoltà economiche della banca americana, così da dissuadere gli attori dall'investire in quei titoli .

6/a) Ne consegue, in definitiva, che la domanda proposta dall'attore può essere accolta anche sotto tale profilo, potendo prospettarsi anche una ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, essendo venuta meno la banca ai suoi obblighi di dare esecuzione al contratto con la massima diligenza ed accortezza, che è lecito pretendere da chi esercita professionalmente e con continuità siffatte attività di intermediazione finanziaria .

7) In conclusione, la domanda proposta da  
può essere in toto accolta, potendosi ritenere sussistente un profilo di responsabilità contrattuale, in quanto la banca non ha adempiuto al contratto di negoziazione titoli con la dovuta diligenza, avendo consentito l'acquisto di titoli, dei quali ben poteva conoscere la scarsa affidabilità, per il conclamato stato di insolvenza in cui versava la banca americana al momento del loro acquisto, dato questo facilmente acquisibile anche attraverso comuni mezzi di informazione non necessariamente specializzata .

Non può invece parlarsi di nullità contrattuale, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che siffatta nullità può conseguire solo alla violazione di norme di validità, mentre nella specie risultano violate solo norme comportamentali, quali quelle che imponevano alla banca una adeguata informativa sulla affidabilità dei titoli proposti in acquisto, o anche solo che gli attori avevano manifestato l'intenzione di acquistare .

8) Può poi essere accolta la domanda riconvenzionale con la quale la banca chiede, in via gradata, la restituzione dei titoli acquistati per conto di \_\_\_\_\_ , comprensivi degli interessi medio tempore incassati, oltre gli ulteriori interessi fino al soddisfo .

Invero, almeno con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di negoziazione, il relativo accoglimento ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., con la conseguenza che il contratto è privo ab origine di effetti giuridici, donde chi ha eseguito la prestazione ha diritto a ripeterla secondo le regole dell'indebito ( art. 2033 c.c. ) .

L'attore va pertanto condannato alla restituzione dei titoli acquistati per suo conto dalla banca, oltre gli interessi incassati medio tempore, ed oltre quelli prodottisi dalla domanda giudiziale ( art. 1283 c.c. ) .

9) Le spese giudiziali, infine, vanno senz'altro poste, in toto, a carico della banca convenuta, del tutto perdente nella domanda principale proposta dagli attori; la relativa liquidazione è contenuta nel dispositivo che segue .

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ con atto di citazione notificato in data 2.2.2009, ogni contraria istanza reietta, così provvede :

1) accoglie la domanda principale proposta da \_\_\_\_\_

e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c. in ordine al contratto di negoziazione titoli stipulato in data 20.2.2008, che ha portato all'acquisto da parte del \_\_\_\_\_ di titoli obbligazionari emessi dalla Lehman Brothers per il valore nominale di euro 50.000,00 ;

2) per l'effetto condanna la s.p.a. \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ di tutti gli importi da esso versati in conseguenza del suddetto acquisto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla s.p.a. \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, condanna l'attore alla restituzione in favore della banca di tutti i titoli acquistati per suo conto, maggiorati degli interessi

percepiti, oltre ogni altro beneficio economico ed interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

4) condanna la convenuta al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 4.530,00, di cui 4.160 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.a.p. ;

5) pone a definitivo carico della banca convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria .

Così deciso in Salerno in data 11.10.2012 .

IL PRESIDENTE ESTENSORE

*Roberto Pirelli*

Giudice di Conciliazione  
Cancelleria

*[Signature]*  
20 OTT 2012  
Ufficio 20/10/2012  
Sezione Civile  
E DI SALERNO  
In Cancelleria  
Cancelleria  
E PENALE - CIVILE - FAMILIARE - TIRIBI  
E DI SALERNO